



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Pro. 128/2023 IN R.

N. 28/2023 ORD. Proc.

DIRETTIVA

1-Corretta e completa compilazione del Portale Notizie di Reato –

2- FNRC (Fatto non costituente reato) : solo quando NON vi è “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile a una fattispecie incriminatrice” -

3-Perquisizioni di iniziativa ex art.103 DPR 309/90 ed ex art. 41 TULPS-

4-Perquisizioni di iniziativa ex art.33 L. n.4/1929 –

5-Perquisizioni di iniziativa ex art. 352 cpp e possibilità di opposizione nel caso di perquisizione negativa-

6-Corretta e tempestiva iscrizione a Registro notizie di reato

1-Corretta e completa compilazione del Portale Notizie di Reato –

Si raccomanda la corretta e completa compilazione del Portale Notizie di Reato con tutti i dati relativi all'indagato e alla persona offesa (generalità complete, elezione domicilio se operata, difensore eventualmente nominato, domicilio digitale), nonché alla qualifica di reato.

Si raccomanda altresì di seguire correttamente quanto indicato nella Direttiva del 22/5/23 già inviata con indicazioni operative per il Portale NdR relative alle annotazioni di pg riguardanti i codici rossi.

2- FNRC (Fatto non costituente reato) : solo quando NON vi è “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile a una fattispecie incriminatrice” –

Si invita, altresì, a prestare molta attenzione alla corretta compilazione della annotazione che viene inviata al Portale NdR, ivi compreso il quadro Tipo NdR :

in particolare NON compilare erroneamente detto quadro con la dicitura FNRC (fatto non costituente reato) quando vi sono invece fatti inquadrabili in una fattispecie di reato, e quindi si tratti di reato contro NOTI (Mod 21 o 21 bis) o contro IGNOTI (Mod 44 o Mod 44 bis).

Si fa riferimento al fatto che giungono, non di rado, annotazioni di polizia giudiziaria erroneamente compilate e che contengono nel Quadro Tipo NdR la errata sigla FNRC (fatto non costituente reato)

nonostante vi sia nel contenuto della annotazione menzione a fatti che sono sussumibili in una ipotesi di reato.

Si ricorda a questo proposito che, come prevede la norma di cui all'art. 335 comma 1 cpp, è da iscrivere nell'apposito registro relativo alle notizie di reato, contro noti o ignoti, ogni notizia di reato contenente "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile a una fattispecie incriminatrice".

La errata compilazione del Quadro Tipo NdR da parte della polizia giudiziaria nella annotazione di pg che viene inviata al Portale NdR, oltrechè essere in contrasto con la rappresentazione dei fatti, crea inoltre disguidi al momento della iscrizione effettuata dalla Procura in quanto la indicazione errata operata dalla polizia giudiziaria nella annotazione che viene caricata nel Portale Notizie di Reato, se non viene subito corretta, è riportata a SICP con l'inserimento errato al registro Mod 45 anziché ai registri Mod 21 o 21 bis o 44 o 44bis.

Si rammenta, altresì, che qualora la polizia giudiziaria ritenga che vi siano elementi per poter avanzare richiesta di archiviazione, lo deve indicare, ma ugualmente la annotazione di pg deve fare riferimento al reato ipotizzato - e quindi non a FNRC, Fatto non costituente reato - in tutti i casi in cui vi siano gli elementi costitutivi di una fattispecie di reato, giacchè in questi casi il fatto che si possa archiviare la notizia di reato non significa che la qualificazione della fattispecie di reato non debba avvenire correttamente.

Il Pubblico Ministero qualora condivida la prospettazione della polizia giudiziaria, provvederà alla richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari del fatto sussumibile in una fattispecie di reato ma ugualmente archiviabile per le ragioni che il PM esplicherà in maniera motivata nella sua richiesta.

Al pari, si ricorda, che l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito si impone quando gli elementi a carico della stessa abbiano un grado di consistenza tale da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell'accusa e che a norma dell'art. 335 comma 1 bis cpp il PM provvede alla iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente alla iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

Il termine "indizi", che si trova anche nell'art. 63 cpp, non va confuso con quello di meri sospetti, anche se è pacifico che ai fini della iscrizione non occorre un particolare livello di gravità indiziaria a carico della persona alla quale il reato è attribuito.

3-Perquisizioni di iniziativa ex art.103 DPR 309/90 ed ex art. 41 TULPS-



Si ricorda che per quanto concerne le perquisizioni di iniziativa previste dalla normativa speciale ex art. 103 DPR 309/90 ed ex art. 41 TULPS, le stesse possono avvenire anche in assenza di reato avendo come noto carattere preventivo¹.

La Suprema Corte – cfr. ad es. Cass Sez 1 sentenza 12 novembre 2019 – 20 maggio 2020, n. 15537² – ha rammentato che *“l’attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e*

¹ Ai sensi dell’art. 225 disp. Att. Cpp : “Continuano ad osservarsi le disposizioni dell’art.41 del R.D. 18/6/1931 n.733 e dell’art. 33 della L. 7 gennaio 1929 n.4”.

² Cfr. Cass Sez 1 sentenza 12 novembre 2019 – 20 maggio 2020, n. 15537 “Non è revocabile in dubbio che la denuncia anonima o confidenziale non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notizia criminis, sicché l’accusa non può procedere, sulla sola base di essa, a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità (tra le molte: Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Morico, Rv. 267680; Sez. 6, n. 36003 del 21/09/2006, Macrì, Rv. 235279; Sez. 5, Ordinanza n. 37941 del 13/05/2004, P.M. in proc. Patricelli, Rv. 230174); che la perquisizione non può tradursi in un improprio mezzo di ricerca della notizia di reato, costituendo invece un mezzo di ricerca delle prove di un determinato reato; che l’attività perquirente necessita di un provvedimento motivato nel quale deve essere indicato il thema probandum, ossia il reato per il quale si procede nei suoi dati normativi specifici e con riferimento agli elementi essenziali del fatto e agli indizi che convergono nell’accreditare la probabilità che l’oggetto da ricercare si trovi nel luogo oggetto di perquisizione. Vero è però che i superiori, consolidati e condivisi principi non si attagliano al caso in disamina. Non va sottaciuto che i poteri concessi alla polizia giudiziaria dal R.D. n. 773 del 1931, art. 41 sono molto più ampi di quelli previsti dal codice di rito; la disposizione, espressamente mantenuta in vigore dall’art. 225 disp. coord. c.p.p., prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di compiere perquisizioni di iniziativa quando abbia comunque notizia, anche se per indizio, della presenza in un determinato luogo di armi e munizioni abusivamente detenute (*“gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”*).

Tale facoltà, derivante da norma di legge con connotazione marcatamente derogatoria, certamente non può essere esercitata sulla base di un mero sospetto, che può trarre origine anche da un personale convincimento; essa presuppone l’esistenza di un dato indiziante, teso a rappresentare la presenza dell’arma in un determinato luogo, ma non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedurali del codice di rito, sicché è pacifica in giurisprudenza la considerazione del possibile utilizzo, a tal fine, di informazioni fornite da fonti confidenziali (tra le tante: Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925, in motivazione; Sez. 4, n. 38559 del 06/10/2010, Cirillo, Rv. 248837; Sez. 4, n. 30313 del 17/05/2005, Cicerone, Rv. 23202; Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925). Va, infatti, rammentato che l’attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e principalmente, in un’attività di carattere preventivo, non presuppone l’esistenza di una notizia di reato e non richiede, pertanto, la pre-condizione costituita dall’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; non presupponendo la commissione di un reato e, dunque, non essendo funzionale alla ricerca e all’acquisizione della prova di un reato di cui risulti già l’esistenza, può essere eseguita anche solo sulla base di notizie confidenzialmente apprese e senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore, giacché procedendosi sulla base di notizia confidenziale, non v’è, nè può esservi, alcun indagato.

E il Giudice delle leggi, rammentando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, non ha mancato di sottolineare come la disposizione dettata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 41 appaia giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere, con prontezza ed efficacia, in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale, reputando, quindi, la censurata normativa in linea con le previsioni dettate dall’art. 14 Cost. (Corte Cost. n. 173 del 1974 e n. 110 del 1976).



principalmente, in un'attività di carattere preventivo, non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e non richiede, pertanto, la pre-condizione costituita dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

non presupponendo la commissione di un reato e, dunque, non essendo funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui risulti già l'esistenza, può essere eseguita anche solo sulla base di notizie confidenzialmente apprese e senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore, giacché procedendosi sulla base di notizia confidenziale, non v'è, nè può esservi, alcun indagato”.

Si ricorda però che vi possono essere anche perquisizioni di iniziativa per droga ed armi che avvengono sulla base di indizi di reato e che quando ciò avviene la polizia giudiziaria deve compilare correttamente il Quadro NdR indicando la notizia di reato.

Pertanto in caso di perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria per ricerca sostanza stupefacente ex art. 103 DPR 309/90³ o di perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria per ricerca di armi ex

Alla luce di tali principi e fermo restando l'obbligo di verbalizzazione delle operazioni compiute e di trasmissione entro le 48 ore successive del verbale di perquisizione all'autorità giudiziaria, cui spetta di verificare la legittimità degli atti compiuti dagli organi di polizia nell'esercizio delle loro funzioni (art. 352 c.p.p., comma 4, disposizione correttamente richiamata), del tutto conferente alla situazione specifica, posto che l'attività di perquisizione volta alla ricerca di armi fu eseguita "a seguito di notizia confidenziale pervenuta da fonti ritenute attendibili" (così il verbale di perquisizione, testualmente trascritto in ricorso nella parte di interesse), appare essere la motivazione del provvedimento impugnato che ha convalidato la perquisizione, dando atto della sussistenza delle condizioni di legge...”

³Art.103 comma 3 D.P.R. 1990 n.309 .

cfr Cass. Sez. 4 - , *Sentenza n. 3196 del 13/11/2019 Ud.* (dep. 27/01/2020) Rv. 278031 - 01 “La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si differenzia da quella d' iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività' di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute”.

“..Come pure evidenziato, in maniera pertinente, dalla Corte di merito, questa Corte di legittimità ha già da tempo chiarito che la perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute (cfr. sez. 4 n. 150 del 15/11/2005, dep. 2006, *D'Ambrosio*, Rv. 232793). Pertanto, quando procede a perquisizione nei casi previsti dall'art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo (cfr. sez. 6 n. 9884 del 15/10/2013, dep. 2014, *Pierini*, Rv. 261527; sez. 3 n. 19365 del 17/02/2016, *Pirri*, Rv. 266580). In ogni caso, e conclusivamente, l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla

art. 41 TULPS ⁴ che avvengano sulla base di una notizia di reato, anche se embrionale, si deve operare la corretta compilazione del quadro Tipo NdR con la indicazione del reato ipotizzato.

insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (cfr. sez. 2 n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, *Foddis*, Rv. 269856)".

Cfr. Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 2849 del 05/11/2019 " In tema di stupefacenti è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato.

Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19365 del 2016 Deve ricordarsi che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza della Corte di cassazione, i poteri concessi alla Polizia Giudiziaria dal richiamato d.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, in materia di stupefacenti, diversamente da quelli previsti dal codice di procedura penale, sono molto più ampi, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, con obbligo di informazione all'indagato del diritto all'assistenza del difensore (Sez. 6, n. 9884 del 15/10/2013, Rv. 261527, Sez. 4, n. 2517 del 28/09/2006, Rv. 235888), e sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, sulla base di notizie confidenziali (Sez. 4, n. 38559 del 06/10/2010, Rv. 248837) e, in ogni caso, anche se illegittimamente esercitati, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, rinvenute all'esito dell'attività di perquisizione (Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685), sicchè l'eventuale nullità che affliggerebbe il mezzo di ricerca della prova non può riverberarsi sul sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, costituendo il sequestro probatorio, a norma dell'art. 253 c.p.p., comma 1, un atto dovuto, che rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Cass. S.U. 27/3/1996 n. 5021, Sala).

⁴Art.41 R.D. 1931 n.773

Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 38605 del 15/07/2021 Cc. (dep. 27/10/2021) Rv. 282070 - 01 La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

".... Nel caso a giudizio risulta che fonte confidenziale segnalò alla divisione anticrimine della Questura di xxx la presenza di armi da fuoco, e relativo munizionamento, all'interno dell'abitazione di yyy e delle relative appartenenze. Ricorreva realmente, dunque, l'ipotesi prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S., mantenuto espressamente in vigore dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen., avendo la fonte fatto riferimento alla natura illegale di tale detenzione. In tale evenienza la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa, in quanto la segnalazione anonima ha il solo effetto, compatibile con il disposto dell'art. 240 cod. proc. pen., di stimolare l'attività di indagine al fine di indirizzarla all'acquisizione di una compiuta notizia di reato (Sez. 4, n. 38559 del 06/10/2010, Cirillo, Rv. 248837-01; in termini, per l'ipotesi analoga di perquisizione prevista dall'art. 103 T.U. stup., Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580-01)

Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 272925 - La disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen.. Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore.

Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38559 del 06/10/2010 Ud. (dep. 02/11/2010) La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.



Va conseguentemente fatta la corretta iscrizione a Mod 21 o 21 bis o Mod 44 o Mod 44 bis (e NON a Mod 45 registro per i fatti non costituenti reato) e ciò anche se la perquisizione dovesse essere negativa.

Se ad esempio la polizia giudiziaria ipotizza sulla base di indizi di reato, sia pure embrionali, già raccolti di poter trovare con la perquisizione la sostanza stupefacente o le armi, va operata una annotazione di polizia giudiziaria che li espliciti in quanto vi è obbligo di indicare quanto rappresenta un indizio di reato sia pure embrionale e la relativa comunicazione della notizia di reato sarà operata con la compilazione corretta del Quadro NdR come notizia di reato.

4-Perquisizioni di iniziativa ex art.33 L. n.4/1929 –

Anche nel caso di perquisizioni di iniziativa per sospetto di violazioni finanziaria nei limiti di cui all'art. 33 L.1929 n.4⁵ sono necessari la notizia o il fondato sospetto di violazioni finanziarie costituenti reato, ma secondo la giurisprudenza⁶ non è necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale .

Si ricorda però che qualora la perquisizione di iniziativa avvenga sulla base di una notizia di reato sia pure embrionale , occorre anche in tal caso fare la corretta indicazione del quadro Tipo NdR nella annotazione di pg inviata al Portale NdR specificando che si tratta di notizia di reato e ciò anche qualora la perquisizione risultasse negativa.

⁵Art. 33 L. 1929/n.4 "Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato. Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali".

⁶ Cfr. Cass Sez. 3, *Sentenza n. 5923 del 2015* Sul punto: "... questa Corte ha già affermato che la particolare facoltà di perquisizione locale stabilita dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 33 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - e la cui vigenza è espressamente prevista dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. - è ammessa, per la sua specialità, solo nella tassativa ipotesi di violazione a leggi finanziarie. In tali casi, non è necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale (Sez. 3, n. 3893 del 14/11/1995, Guglielmi, Rv. 203204). La particolare competenza in materia di violazioni fiscali da parte dei predetti funzionari e la possibilità - salvo successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria (la L. del 1929, come ogni altra norma ordinaria anche precedente all'entrata in vigore della Costituzione, va adeguata alle disposizioni precettive dettate dalla Costituzione in materia di riserva di legge e di riserva di giurisdizione quanto al controllo degli atti compiuti d'iniziativa della polizia giudiziaria ed incidenti sulle libertà personali o reali) - di poter compiere il medesimo atto consentono di ritenere legittima la presenza e la collaborazione prestata per l'esecuzione del decreto di perquisizione, essendo del tutto irrilevante che i soggetti facessero parte di un'amministrazione (l'Agenzia delle entrate è pacificamente un ente pubblico non economico) abilitata a costituirsi parte civile dovendosi scindere le attività dei funzionari, ai quali la legge conferisce espressamente il potere di accertare e reprimere le violazioni finanziarie, dalla tutela degli interessi civili dell'ente nel processo penale che compete ad organi diversi e in particolare a chi abbia la rappresentanza dell'ente pubblico."



Si ricorda che ai sensi dell'art. 225 disp. Att. Cpp : "Continuano ad osservarsi le disposizioni dell'art.41 del R.D. 18/6/1931 n.733 e dell'art. 33 della L. 7 gennaio 1929 n.4".

5-Perquisizioni di iniziativa ex art. 352 cpp e possibilità di opposizione nel caso di perquisizione negativa-

In caso di perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria svolta ai sensi dell'art. 352 cpp nei casi ivi previsti (comma 1 : flagranza di reato o evasione quando si abbia motivo di ritenere che sulla persona si trovino occulte cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse ovvero che tali cose -si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta ad indagine o l'evaso; comma 2 : quando si deve procedere alla esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione per delitti previsti dall'art.380 o al fermo di indiziato di delitto quando ricorrono i presupposti del comma 1 e sussistono motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione) si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato⁷.

Si ricorda, inoltre, che con d.lgs 150/2022 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di perquisizioni negative di iniziativa ex art. 352 comma 4 bis cpp essendo previsto che la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita e la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini possano proporre opposizione – sulla quale in giudice provvede a norma dell'art. 127 cpp e accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge - avverso il decreto motivato con cui il pubblico ministero convalida la perquisizione di iniziativa sia possibile, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida.

6-Corretta e tempestiva iscrizione nei Registri previsti da SICP

Si ricorda infine che occorre operare in maniera corretta e tempestiva la iscrizione nei Registri previsti a SICP.

⁷ Cfr. Cass Sez. 3, **Sentenza n. 28151 del 20/03/2013** Cc. (dep. 27/06/2013) "Sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato".



Se si tratta di notizia di reato occorre iscrivere tempestivamente nei relativi registri a SICP - Mod 21 o Mod 21 bis o Mod 44 o Mod 44 bis.

Si rammenta che lasciare una notizia di reato a Mod 45, oltre a essere in violazione della normativa primaria e secondaria che obbliga ad operare tempestiva e corretta iscrizione a SICP negli appositi registri in tutti i casi in cui è segnalata una ipotesi di reato, vanifica anche la possibilità della persona indagata e/o della persona offesa di avere, anche qualora fosse archiviata la notizia, il vaglio del giudice sulla vicenda, in quanto il fascicolo a Mod 45 può essere posto in archivio con provvedimento del solo PM.

Al pari viene vanificata la possibilità della persona sottoposta a perquisizione, poi risultata negativa, di avere su tale attività il vaglio del giudice quando vi è una notizia di reato sottostante, sia pure embrionale.

Si ricorda a questo proposito anche la Nota del Ministero della Giustizia avente ad oggetto il D.Lgs n.150/2022 in materia di indagini preliminari del 26/10/2022 ove viene tra l'altro ricordato con riferimento all'art.335 cpp che *“ La norma rafforza, come detto, la esclusiva riferibilità in capo al pubblico ministero del potere di disporre le iscrizioni (Mod 21, Mod 44 o Mod 45) a prescindere dalle indicazioni risultanti dalla comunicazione depositata dalla polizia giudiziaria e ribadisce l'immanente necessità di verifica della sussistenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato (comma 1 bis dell'art.335 cpp), a tal scopo sollecitando alla P.G. gli accertamenti necessari a regolarizzare – anche successivamente – l'iscrizione ”*⁸.

La corretta qualificazione dei fatti nell'annotazione inviata al Portale Notizie di Reato e la corretta iscrizione a SICP servono infine a dare correttamente il quadro delle attività dell'Ufficio in sede statistica e ispettiva.

Si comunichi a tutte le Forze dell'Ordine.

Si comunichi ai Magistrati, al Personale amministrativo, alla Sezione di Polizia giudiziaria.

Rovigo, 26/6/2023

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato



⁸ Cfr. Circolari in materia di iscrizione del 21/4/2011 DAG Ministero Giustizia e in materia di attuazione del registro unico penale e criterio generali di utilizzo- DAG Ministero Giustizia 11/11/2016; Nota Ministero Giustizia in materia di indagini preliminari DAG 26/10/2022 secondo cui *“ Il leitmotiv della novella è la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato, qui più specificatamente intesa come entità a contenuto complesso la cui completezza è data non solo dall'enunciazione del fatto criminoso, ma anche dalla individuazione del soggetto e dei soggetti a cui il reato è attribuito”*